



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” ed in particolare l’articolo 3;

VISTO in particolare il comma 1 del citato articolo 3 che stabilisce che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

- a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;
- b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

- a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell’esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l’eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell’ambito delle camere di commercio;

TENUTO CONTO della proposta trasmessa con nota n. 12872 dell’8 giugno 2017 da Unioncamere, nei termini previsti di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e corredata dei piani di cui ai commi 2 e 3;



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto 21 aprile 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;

VISTO il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara;

VISTO il decreto 25 settembre 2015 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

VISTO il decreto 13 ottobre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;

VISTO il decreto 16 novembre 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;

VISTO il decreto 27 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

TENUTO CONTO delle richieste pervenute dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche, Piemonte e Lombardia;

TENUTO CONTO del criterio di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo che prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto e che gli stessi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio;

RITENUTO, quindi, che la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine ;

RITENUTO che le richieste delle Regioni Marche e Sardegna possano trovare completo accoglimento alla luce dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

RITENUTO che la richiesta della Regione Lombardia possa trovare accoglimento, alla luce dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, con particolare riferimento alla possibilità di mantenere la circoscrizione territoriale di Sondrio;

VISTA la lett. d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che prevede la possibilità di istituire una camera di commercio tenuto conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

RITENUTO che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Pavia non possa essere accolto alla luce del criterio di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;



Il Ministro dello Sviluppo Economico

RITENUTO che alla Camera di commercio di Sassari, in quanto circoscrizione territoriale di confine e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico, possa applicarsi la lett. d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

RITENUTO che ai sensi della lett. d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere istituita la Camera di commercio di Rieti – Viterbo in ragione delle specificità geo - economiche dei rispettivi territori, tenuto conto della rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

RITENUTO che il mantenimento della circoscrizione territoriale di Verbano Cusio Ossola non possa trovare accoglimento alla luce del criterio di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, in quanto non rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

RITENUTO che, ai sensi della lett. e) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Sondrio, in quanto provincia montana e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

RITENUTO che, ai sensi della lett. e) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, possa essere confermata la circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Nuoro, in quanto insistente in territorio montano di regione insulare, privo di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

VISTO l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

VISTA la legge regionale del Trentino Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il comma 5-bis dell'articolo 1 che prevede che gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto;

VISTO il comma 5-ter del medesimo articolo 1 che stabilisce che con il decreto di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova Camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge



Il Ministro dello Sviluppo Economico

29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede che lo stesso decreto disciplina le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti e che al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico;

VISTO, infine, il comma 5-quater del citato articolo che prevede che eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, ove già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5 e che i relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio;

VISTO il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016;

TENUTO CONTO delle note pervenute, successivamente alla presentazione della proposta di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, da parte delle Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona, con le quali è stata manifestata la volontà delle medesime Camere di addivenire alla presenza di un numero di aziende speciali pari a due, anziché tre come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere sopra citata;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2017, in esito alla quale la Conferenza non ha formulato il parere di competenza;

DECRETA

Art. 1

(Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono definite nel numero di 60.
2. Sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato A) che è parte integrante del presente decreto.
3. Sono istituite le nuove camere di commercio indicate nell'allegato B) che è parte integrante del presente decreto, mediante accorpamento delle camere di commercio ivi indicate. Le denominazioni delle nuove camere di commercio, le sedi legali e le sedi secondarie sono individuate nel medesimo allegato B), unitamente alla nomina del commissario ad acta per ciascun procedimento di accorpamento.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Art. 2

(Costituzione e successione degli organi)

1. Le nuove camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato B) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli organi delle camere di commercio oggetto di accorpamento decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio camerale delle nuove camere di commercio di cui al comma 1.
3. Il collegio dei revisori dei conti delle nuove camere di commercio è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dai commissari ad acta nominati con il presente decreto.
4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3

(Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali)

1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.
2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva Camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis) dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente Camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.

Art. 4

(Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta)

1. Per le camere di commercio interessate dall'accorpamento di cui all'allegato B) le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data e i relativi organi delle medesime camere continuano ad esercitare



Il Ministro dello Sviluppo Economico

tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di commercio.

2. I commissari ad acta nominati con il presente decreto ed individuati nell'allegato B) per ciascun procedimento di accorpamento hanno il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio delle relative nuove camere di commercio e svolgere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle medesime, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione delle nuove camere di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
3. I commissari ad acta nominati con il presente decreto e individuati nell'allegato B) sono tenuti ad avviare le procedure per la costituzione del consiglio delle nuove camere di commercio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.156, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, pena la decadenza dall'incarico e la nomina di altro commissario ad acta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato Regioni.
4. Ai commissari ad acta non spetta, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Ai commissari ad acta è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tenendo conto dei criteri e dei limiti definiti per gli organi camerali nel decreto adottato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5

(Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali)

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione delle sedi camerali e delle Unioni regionali, e le modalità per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali, così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
2. Nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali sono poste in liquidazione.
3. A seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 6 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6

(Razionalizzazione delle aziende speciali)

1. Si approvano gli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali così come determinati nel piano di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, a seguito dei quali il numero delle aziende speciali è rideterminato nel numero di 58 come individuato nell'allegato C) mediante accorpamento e soppressione di aziende che svolgono compiti simili o che possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

2. Le camere di commercio sono tenute, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto, a procedere ad un'ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali individuate nel piano di cui al comma 1, tenendo conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.
3. Non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché le aziende speciali cui sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.7

(Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio)

1. Sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che è parte integrante del presente decreto.
2. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni e, in sede di prima attuazione del comma 4 lett. a-bis) dell'articolo 18 della medesima legge, gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2. In caso di variazioni dei servizi, Unioncamere propone al Ministero dello sviluppo economico una nuova definizione dei medesimi e, ai fini dell'applicazione del comma 4 lett. a-bis) dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, una proposta annuale di definizione degli ambiti prioritari di intervento.
3. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4 lett. a-bis) dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto sono tenute, entro tre mesi dalla loro costituzione, a rideterminare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4 lett. a-bis) dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.
5. Fino all'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
6. Successivamente alla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, qualora dalla stessa risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere:



Il Ministro dello Sviluppo Economico

- a) individua, d'intesa con le camere di commercio, le disponibilità di posti da destinare a processi di mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio;
 - b) comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica le unità numeriche, distinte per categoria e camera di commercio di appartenenza, costituenti le posizioni soprannumerarie residue, al fine di acquisire dal Dipartimento medesimo le disponibilità di posti da destinare alla ricollocazione di detto personale, previa ricognizione tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e nei limiti di posti dei cui al comma 6 del medesimo articolo;
 - c) assevera, nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle amministrazioni pubbliche interessate, la sussistenza di posizioni soprannumerarie nella categoria e nella camera di commercio di appartenenza del personale che richiede il trasferimento per mobilità presso le amministrazioni suddette. Tale asseverazione è inviata anche al Ministero dello sviluppo economico.
- 7. All'eventuale personale soprannumerario non ricollocato, ai sensi del comma 6 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.
 - 8. L'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della Funzione Pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell'avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6.

Art. 8 (Disposizioni finali)

- 1. Con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.
- 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- 4. Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO A

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta –Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO B

Camere di Commercio accorpande	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Parma Piacenza Reggio Emilia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia	Parma - Via Verdi 2	Piacenza - Piazza Cavalli 35	Dott. DALLA RIVA Michelangelo
			Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3	
Perugia Terni	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42	Terni - Largo Don Minzoni 6	Dott. PERA Mario
Matera Potenza	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	Potenza - Corso XVIII Agosto 34	Matera - Via Lucana 82	Dott. SUGLIA Patrick
Lucca Massa Carrara Pisa	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest	Viareggio - Via Leonida Repaci 16	Lucca - Corte Campana 10	Dott.ssa MARTELLI Cristina
			Carrara - Piazza Il Giugno 16	
			Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5	
Alessandria Asti	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti	Alessandria - Via Vochieri 58	Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello	Dott. LIVRAGHI Roberto
Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino	Ancona - Piazza XXIV Maggio 1	Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25	Dott. DE VITA Michele
			Fermo - Corso Cefalonia 69	
			Macerata - Via T. Lauri 7	
			Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116	
Arezzo Siena	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena	Arezzo - Via Spallanzani 25	Siena - Piazza Matteotti 30	Dott. SALVINI Giuseppe
Biella e Vercelli Novara Verbania Ossola	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara - Verbania, Cusio, Ossola	Vercelli - Piazza Risorgimento 12	Biella - Via Aldo Moro 15	Dott. MASERA Giampiero
			Novara - Via degli Avogadro 4	
			Verbania - Strada Statale del Sempione 4	



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO B

Camere di Commercio accorpande	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Brindisi Taranto	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi – Taranto	Taranto - Viale Virgilio 152	Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300	Dott.ssa SANESI Claudia
Cagliari Oristano	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano	Cagliari - Largo Carlo Felice 72	Oristano - Via Carducci 23/25	Dott. MASSIDDA Salvatore
Como Lecco	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como–Lecco	Como - Via Parini 16	Lecco - Via Tonale 28	Dott.ssa PULSONI Rossella
Cremona Mantova Pavia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona–Mantova–Pavia	Mantova - Via P. F. Calvi 28	Cremona - Piazza Stradivari 5	Dott. ZANINI Marco
			Pavia - Via Mentana 27	
Ferrara Ravenna	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	Ravenna - Viale L.C. Farini 14	Ferrara - Via Borgoleoni 11	Dott. GIANNATTAS IO Mauro
Frosinone Latina	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone – Latina	Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66	Frosinone - Viale Roma. snc	Dott. VISCUSI Pietro
Pistoia Prato	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato	Prato - Via del Romito 71	Pistoia - Corso Silvano Fedi 36	Dott. BOSI Daniele
Pordenone Udine	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone - Udine	Udine - Via Morpurgo 4	Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47	Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
Rieti Viterbo	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti – Viterbo	Viterbo Via F.lli Rosselli 4	Rieti - Via Paolo Borsellino 16	Dott. MONZILLO Francesco
Catanzaro Crotone Vibo Valentia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16	Crotone - via Antonio De Curtis 2	Dott. FERRARA Maurizio
			Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum	



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO C

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	N° Aziende Speciali
Agrigento, Caltanissetta e Trapani	1
Alessandria-Asti	1
Ancona - Ascoli Piceno - Fermo - Macerata - Pesaro e Urbino	3
Arezzo-Siena	1
Bari	2
Bergamo	1
Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola	2
Bologna	1
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi – Taranto	1
Cagliari-Oristano	1
Camera di commercio del Molise	1
Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini	1
Camera di commercio Metropolitana di Milano – Monza-Brianza – Lodi	3
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale	-
Camera Valdostana	-
Caserta	1
Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	1
Como-Lecco	1
Cosenza	1
Cremona-Mantova-Pavia	1
Cuneo	1
Dell'Emilia	-
Dell'Umbria	1
Della Basilicata	1
Della Maremma e del Tirreno	1
Della Toscana Nord-Ovest	1
Ferrara e Ravenna	-
Firenze	1
Foggia	2
Frosinone – Latina	1
Genova	1
Gran Sasso d'Italia	1
Chieti Pescara	
Irpinia Sannio	1
Lecce	1
Messina	1
Modena	-
Napoli	1
Nuoro	1
Padova	1
Palermo ed Enna	-
Pistoia-Prato	-



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO C

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	N° Aziende Speciali
Reggio Calabria	2
Rieti – Viterbo	1
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona	1
Roma	1
Salerno	-
Sassari	1
Sondrio	-
Torino	2
Trento	1
Treviso - Belluno	-
Varese	1
Pordenone Udine	-
Venezia Giulia	2
Venezia Rovigo Delta –Lagunare	2
Verona	-
Vicenza	1
TOTALE	58



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO D

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Agrigento	3	5	-	27	18	-	-	53
Alessandria	1	-	13	35	-	1	-	50
Ancona	1	1	22	39	-	5	-	68
Arezzo	2	2	7	32	5	4	-	52
Ascoli Piceno	1	-	3	10	5	1	3	23
Asti	1	1	11	22	3	3	-	41
Avellino	1	-	15	9	2	7	3	37
Bari	3	13	25	86	4	7	3	141
Benevento	1	-	10	10	4	1	-	26
Bergamo	3	2	15	44	21	10	3	98
Biella e Vercelli	1	8	5	44	2	6	1	67
Bologna	4	5	37	95	4	11	-	156
Bolzano	4			51	48	28	9	140
Brescia	4	7	16	68	37	4	5	141
Brindisi	1	1	9	19	-	4	2	36
Cagliari	2	1	15	31	-	10	7	66
Caltanissetta	1	3	-	9	-	-	-	13
Camera Valdostana	2	9	-	16	9	-	-	36
Caserta	2	2	18	25	2	7	3	59
Catania	2	17	-	33	-	-	-	52
Catanzaro	2	3	6	10	5	4	3	33
Chieti	3	2	7	34	1	-	1	48
Como	3	1	8	32	6	3	2	55
Cosenza	1	-	15	23	8	3	1	51
Cremona	1	2	11	21	8	3	3	49
Crotone	1	3	5	9	1	2	1	22
Cuneo	2	2	16	45	14	6	2	87
Venezia Rovigo Delta – Lagunare	4	5	31	81	-	7	4	132
Ferrara	2	4	10	42	1	2	-	61
Firenze	4	9	42	79	8	1	-	143
Foggia	2	6	17	27	11	3	-	66
Fermo	1	1	1	8	3	1	1	16
Frosinone	1	4	10	17	9	6	-	47
Genova	3	10	14	68	11	2	3	111
L'Aquila	1	-	5	18	8	1	2	35
Latina	3	5	9	25	11	6	3	62
Lecce	2	-	20	29	2	2	-	55
Lecco	1	1	6	27	1	-	1	37
Lodi	1	2	4	16	5	2	1	31
Lucca	3	4	14	40	3	5	-	69
Macerata	1	2	4	31	4	2	1	45
Mantova	3	2	7	32	8	2	3	57
Maremma e del Tirreno	3	-	25	33	15	6	1	83
Massa Carrara	1	1	10	23	-	3	-	38



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO D

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Matera	1	-	6	11	-	5	-	23
Messina	1	15	-	9	-	-	-	25
Milano	7	6	87	191	5	42	2	340
Modena	2	2	25	33	-	2	1	65
Molise	2	4	9	30	1	4	3	53
Monza e Brianza	3	2	12	48	-	7	-	72
Napoli	6	11	28	113	8	12	2	180
Novara	2	1	9	28	-	2	2	44
Nuoro	1	-	4	11	2	-	-	18
Oristano	1	-	5	12	1	1	1	21
Padova	3	8	27	62	1	2	4	107
Palermo ed Enna	3	15	-	39	37	-	-	94
Parma	2	3	21	32	1	5	-	64
Pavia	1	1	8	20	11	6	2	49
Perugia	2	2	33	28	-	2	-	67
Pesaro e Urbino	2	4	11	33	2	5	1	58
Pescara	3	-	11	20	5	4	2	45
Piacenza	1	2	2	33	2	3	-	43
Pisa	2	1	12	29	-	10	3	57
Pistoia	1	3	10	28	1	4	-	47
Pordenone	2	3	4	26	-	3	1	39
Potenza	2	1	9	15	5	5	3	40
Prato	2	3	14	27	8	1	2	57
Ragusa	2	6	-	15	3	-	-	26
Ravenna	2	7	13	34	2	5	-	63
Reggio Calabria	1	5	11	21	4	3	-	45
Reggio Emilia	2	9	22	33	2	6	-	74
Rieti	1	-	6	6	3	2	-	18
Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona	3	9	12	49	35	8	1	117
Roma	7	1	85	182	69	41	2	387
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini	3	6	27	76	13	4	-	129
Salerno	4	5	22	32	-	3	1	67
Sassari	1	1	10	22	5	7	3	49
Siena	2	2	9	27	3	9	-	52
Siracusa	1	5	-	11	1	-	-	18
Sondrio	1	3	5	19	4	1	1	34
Taranto	2	-	8	14	-	3	3	30
Teramo	3	-	5	16	8	6	3	41
Terni	1	3	8	21	-	2	2	37
Torino	7	11	99	169	7	15	-	308
Trapani	3	12	-	16	5	-	3	39
Trento	4			44	60	20	12	140
Treviso-Belluno	4	7	25	85	6	2	3	132
Udine	2	3	16	40	12	3	-	76



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO D

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di	Dirigenti	D3	D1	C	B3	B1	A	TOTALE
Varese	3	2	16	33	6	4	2	66
Venezia Giulia	2	6	11	30	16	5	2	72
Verbano Cusio Ossola	2	-	7	18	-	2	-	29
Verona	4	6	23	61	6	4	2	106
Vibo Valentia	1	2	4	11	1	1	-	20
Vicenza	3	5	26	76	3	2	5	120
Viterbo	2	4	10	32	1	-	2	51
	214	353	1.345	3.546	672	464	148	6.742



Al Ministro dello Sviluppo Economico

SCHEMA DI DECRETO IN ATTUAZIONE DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 219.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento che si propone dà attuazione all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 finalizzato alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e alla razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, alla razionalizzazione e riduzione del numero delle aziende speciali e ad una razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio.

Il comma 1 dell'articolo 3 del sopra citato decreto legislativo, infatti, stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata:

- a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresì, individuati le modalità ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali nel rispetto comunque dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazione e modificazioni;
- b) di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

Il comma 3 del medesimo articolo 3 prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve contenere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio:

- a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonché la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- c) la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel medesimo piano sono fissati anche i criteri per individuare il



Il Ministro dello Sviluppo Economico

personale soggetto ai suddetti processi di mobilità, nonché l'eventuale personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Con nota n. 12872 dell'8 giugno 2017 Unioncamere ha trasmesso, nei termini previsti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, una proposta di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio corredata:

- 1) di un piano di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle Unioni regionali (art. 3 comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 219 del 2016);
- 2) di un piano di razionalizzazione e riduzione del numero delle aziende speciali (art. 3 comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 219 del 2016);
- 3) di un piano di razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio (art. 3 comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2016).

Con nota n. 14057 del 22 giugno 2017 Unioncamere ha trasmesso tre note pervenute dalla camera di commercio di Genova, dalla camera di commercio di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona e dalla camera di commercio di Ancona. Le Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona hanno rispettivamente manifestato la volontà di ridurre ulteriormente il numero di aziende speciali da tre a due, come rappresentato nella proposta inviata da Unioncamere. La camera di commercio di Ancona ha, invece, rappresentato le proprie perplessità in merito al criterio utilizzato per l'accorpamento e la riorganizzazione delle aziende speciali marchigiane basato su una logica di settore.

Nel merito si fa presente che:

- sono state accolte le richieste delle Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona .
- per quanto concerne la richiesta della camera di commercio di Ancona si evidenzia che il numero delle aziende speciali presente nella regione Marche al 31.12.2016 è pari a 5 che si ridurranno a 3 a seguito dell'accorpamento di quelle esistenti nel presupposto che tale riorganizzazione comporti lo svolgimento di compiti tenendo conto del criterio di cui alla lett. b del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016. Non si rileva, pertanto, la necessità di apportare modifiche a quanto proposto da Unioncamere.

Il comma 4 del già citato articolo 3 prevede che *“Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta da parte di Unioncamere, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.”.*

Il testo è stato trasmesso, con nota del 25 luglio 2017 alla Conferenza Stato Regioni, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza. La seduta si è svolta in data 3 agosto 2017 ed in esito alla stessa la Conferenza non ha formulato il predetto parere.

Il provvedimento consta di 8 articoli.

Art.1. (Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento)



Il Ministro dello Sviluppo Economico

L'articolo 1 ridetermina le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio definendo le medesime in numero di 60; nei limiti, pertanto, di quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 stabilisce i criteri che devono essere adottati ai fini della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e precisamente i seguenti criteri:

a) accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre camere di commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;

b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio.

Con l'allegato A), che costituisce parte integrante dello schema di decreto proposto, sono confermate le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio che, in forza del criterio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, hanno un numero di imprese superiore a 75.000 e quindi non sono obbligate ad essere assoggettate ad un processo di accorpamento, e per alcune delle quali sono già in corso le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera, in quanto hanno già avviato un processo di accorpamento su base volontaria ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993.

Si tratta, in particolare, di camere di commercio in relazione alle quali il Ministro dello sviluppo economico ha già adottato il decreto istitutivo del nuovo ente camerale per il



Il Ministro dello Sviluppo Economico

quale sono ancora in corso le procedure per la costituzione del nuovo ente camerale di cui si dà conto dei rispettivi decreti:

- 1) decreto 21 aprile 2015 istitutivo della nuova Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
- 2) decreto 25 settembre 2015 istitutivo della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara;
- 3) decreto 25 settembre 2015 istitutivo della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale,
- 4) decreto 13 ottobre 2016 istitutivo della nuova Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
- 5) decreto 16 novembre 2016 istitutivo della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio;
- 6) decreto 27 gennaio 2017 istitutivo della nuova Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia;

Con l'allegato B), che costituisce parte integrante dello schema di decreto proposto, sono definite le nuove circoscrizioni territoriali delle camere di commercio a seguito di accorpamento di camere di commercio esistenti.

Per ciascun nuovo ente camerale, sulla base della proposta di Unioncamere, sono stati indicati:

- 1) la denominazione: si è tenuto conto delle indicazioni delle camere di commercio interessate ed in assenza è stato individuato un nome plurimo indicando le denominazioni delle camere di commercio accorpande;
- 2) la sede legale e le sedi secondarie: anche in tal caso si è tenuto conto delle indicazioni delle camere di commercio interessate ed in assenza è stata individuata, quale sede legale, quella della camera di commercio che presenta il maggior numero di imprese e di unità locali al 31.12.2106. Le sedi legali delle altre camere di commercio accorpande sono state indicate come sedi secondarie del nuovo ente camerale;
- 3) i commissari ad acta: Si evidenzia sul punto che la nomina dei commissari ad acta è posta in capo al Ministro.

Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 stabilisce che agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive integrazioni e modificazioni.

In particolare il comma 5-ter del medesimo articolo 1 prevede che con il decreto di istitutivo del nuovo ente camerale è nominato, per ciascuna nuova Camera di commercio, un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Il medesimo comma definisce i compiti del commissario ad acta e precisamente l'adozione della norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, l'avvio e lo svolgimento delle procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio e l'attuazione delle azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Il medesimo comma prevede, tra l'altro, che al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico.



Al Ministro dello Sviluppo Economico

Nell'allegato B) sono, quindi indicati per ciascun nuovo ente camerale i nominativi dei commissari ad acta; la scelta proposta è stata effettuata individuando il segretario generale o il dirigente con incarico di facente funzione (se non è presente il segretario generale in nessuna delle relative camere accorpande) nella camera di commercio nel cui registro sono iscritte il maggior numero di imprese. Sono fatti salvi i casi in cui sono stati formulati gradimenti espressi da parte delle camere di commercio interessate per una diversa indicazione, ovvero è stata valutata la particolare esperienza e anzianità maturata nell'incarico.

Si ritiene necessario evidenziare che la proposta inviata da Unioncamere presentava la seguente situazione con riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali:

REGIONI	N. CCIAA ATTUALE	N. CCIAA PROPOSTO DA UNIONCAMERE
Valle d'aosta	1	1
Piemonte	7	4
Liguria	2	2
Lombardia	12	7
Trentino	2	2
Veneto	5	5
Friuli	3	2
Emilia Romagna	8	5
Toscana	9	5
Umbria	2	1
Marche	5	1
Lazio	5	3
Abruzzo	4	2
Molise	1	1
Campania	5	4
Puglia	5	4
Basilicata	2	1
Calabria	5	3
Sardegna	4	2
Sicilia	8	4
	95	59

In tale proposta si prevede l'applicazione di due deroghe previste dalla norma e precisamente:



Il Ministro dello Sviluppo Economico

- Camera di commercio di Sondrio: viene proposta l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lett e) del d.lgs n. 219/2016 ed in particolare la possibilità di mantenere una camera di commercio nei territori montani nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico. Alla provincia di Sondrio è stata riconosciuta la specificità in ragione del territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali (art. 5 legge regionale 8 luglio 2015, n. 19) accompagnata dalla rispondenza ai criteri di economicità;

- Accorpamento Camera di commercio Viterbo e Rieti: Nonostante non si raggiunga la soglia delle 75.000 (62.448), per tali camere di commercio è stata proposta la applicazione della facoltà di costituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo- economiche del territorio (art. 3, comma 1, lett d) del d.lgs n. 219/2016) accompagnata dalla rispondenza ai criteri di economicità;

- Regione Sicilia: Unioncamere ha proposto la conferma delle circoscrizioni territoriali definite a seguito degli accorpamenti volontari avviati già dal 2015, e precisamente:

-Palermo Enna: nuova camera di commercio già costituita dal 28 febbraio 2017;

-Messina;

- Agrigento, Caltanissetta, Trapani: decreto istitutivo 21 aprile 2015;

- Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale: decreto istitutivo 25 settembre 2015.

In ipotesi di definizione dell'iter avviato per la revoca del decreto istitutivo del nuovo ente Catania, Ragusa- Siracusa, Unioncamere proponeva le seguenti circoscrizioni in Sicilia:

- Palermo Enna: nuova camera di commercio già costituita dal 28 febbraio 2017;

- Agrigento, Caltanissetta, Trapani: decreto istitutivo 21 aprile 2015;

- Messina;

- Catania;

- Ragusa- Siracusa: nuova circoscrizione.

Ai fini della definizione dei criteri di equilibrio economico, Unioncamere ha fatto riferimento all'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'ente (circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3612 del 26.07.2007) e quindi si è tenuto conto:

- della composizione del patrimonio nelle sue componenti complessive e singole componenti;

- dell'esigenza di garantire la copertura degli investimenti previsti nel piano annuale e quelli futuri;

- dell'esigenza di non valutare l'impatto derivante dall'utilizzo delle risorse unicamente con riferimento ad un unico esercizio ma in modo prospettico di medio periodo.

Ai fini della valutazione dell'equilibrio economico è stato preso in considerazione il Conto Economico della camera di commercio, nonché del patrimonio disponibile alla data del



Il Ministro dello Sviluppo Economico

31.12.2016; le operazioni di razionalizzazione e di efficientamento in vista della definizione del Conto Economico in pareggio al 31.12.2020 senza ricorso al patrimonio.

Si è tenuto conto:

- 1) della riduzione del diritto annuale (del 50% a regime);
- 2) dell'indeterminatezza relativa al provento per contributo da fondo perequativo che, pertanto, non è stato considerato;
- 3) del consolidamento del versamento al fondo perequativo in quanto previsto dalla legge di riforma.

Inoltre è stato considerato, ai fini della definizione del Conto Economico al 31.12.2020, un livello minimo di attività promozionale che la camera di commercio deve garantire, tenuto conto del livello medio del cluster nazionale di riferimento e un incremento del 5% dei proventi commerciali motivato dalla facoltà prevista dalla riforma di erogare servizi a tariffe e si è tenuto conto del corrispondente incremento dei costi di produzione e maggiori imposte derivanti dall'attività.

Tenendo conto di tali criteri si ritiene che nel caso della camera di commercio di Sondrio e dell'accorpamento di Rieti e Viterbo sia garantita la rispondenza ai criteri di equilibrio economico sulla base delle previsioni effettuate da Unioncamere.

Inoltre si rappresenta che risultano pervenute richieste dalle Regioni Marche, Piemonte, Lombardia e Sardegna; nel merito si evidenzia:

- La richiesta avanzata dalla regione Marche di costituire un'unica camera di commercio regionale, peraltro già prevista dalla proposta inviata da Unioncamere, può trovare accoglimento;

- La richiesta della regione Piemonte di applicare alla camera di commercio di Verbano Cusio Ossola la deroga di cui all'articolo 1, comma 1, lett e) del d.lgs n. 219/2016 non può trovare accoglimento in quanto, nonostante il riconoscimento di provincia montana, non si rileva la rispondenza ai criteri di economicità;

- La richiesta avanzata dalla regione Lombardia di applicare alla camera di commercio di Pavia la deroga di cui all'articolo 1, comma 1, lett d) del d.lgs n. 219/2016 relativa alle specificità geo- economiche, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico, non può trovare accoglimento. Pur tenendo conto, di quanto rappresentato dalla Regione Lombardia in ordine alla specificità proposta per la camera di commercio suindicata, si ritiene che la stessa non appare confortata da motivazioni idonee al suo accoglimento.

- In ordine alla richiesta avanzata dalla regione Friuli Venezia Giulia finalizzata alla costituzione di un'unica camera regionale si evidenzia che la lett. f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016 prevede la necessità di tener conto degli accorpamenti approvati con decreto che possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti esclusivamente ai fini del rispetto del limite di 60 camere di commercio. Alla luce di tale disposto normativo si è ritenuta coerente la proposta formulata da Unioncamere tesa al mantenimento della camera di commercio Venezia Giulia e all'accorpamento delle camere di commercio di Pordenone e di Udine. Tuttavia, al fine di tener conto della volontà dichiarata dalla regione Friuli Venezia Giulia tale proposta deve



Il Ministro dello Sviluppo Economico

intendersi prodromica al raggiungimento della costituzione di un'unica camera di commercio del Friuli Venezia Giulia. Tale nuovo accorpamento verrà perseguito entro il termine della consiliatura successiva alla costituzione della camera di commercio di Pordenone – Udine, mediante proposta che verrà trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993.

- Per quanto concerne la Regione Sardegna si segnala che sono pervenute numerose istanze (da parlamentari, dal territorio e dalla camera di commercio di Nuoro) che chiedono, in ordine alla camera di commercio di Nuoro il mantenimento della medesima camera, la cui circoscrizione territoriale ricade in territorio montano di regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico (art. 3, comma 1, lett. e) del d.lgs n. 219/2016).

La Regione Sardegna ha, altresì, richiesto l'applicazione della deroga alla camera di commercio di Nuoro e di Sassari e il mantenimento, quindi, di tre camere di commercio e precisamente: Nuoro, Sassari (ipotizzato quale ente frontaliero) e Cagliari (a cui verrebbe accorpato Oristano sulla base di apposita delibera della stessa camera).

Al riguardo, si è ritenuto di accogliere tale richiesta confermando la circoscrizione territoriali di Nuoro, in ragione della deroga di cui all'articolo 3 comma 1 lettere e) del decreto legislativo n. 219/2016 in quanto situata in territorio montano di regione insulare priva di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari nonché della positiva capacità economico-finanziaria. E' stata inoltre confermata l'istituzione della camera di commercio di Sassari, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 lettere d) del decreto legislativo n. 219/2016, in quanto ente frontaliero e rispondente a criteri di efficienza e di equilibrio economico.

In relazione a quanto sopra esposto e considerato si ritiene di accogliere la proposta di Unioncamere esclusivamente nella parte relativa all'accorpamento delle camere di commercio di Cagliari ed Oristano.

Per quanto riguarda la Regione Sicilia si fa presente che a seguito della mancata revoca del decreto 25 settembre 2015, confermata dalla mancata intesa espressa dalle Regioni nella seduta della Conferenza del 3 agosto 2017; con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha istituito la camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è reso necessario confermare le seguenti quattro circoscrizioni territoriali nella regione Siciliana:

- Palermo Enna: nuova camera di commercio già costituita dal 28 febbraio 2017;
- Messina;
- Agrigento, Caltanissetta, Trapani: decreto istitutivo 21 aprile 2015;
- Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale: decreto istitutivo del 25 settembre 2015.

Tenendo conto delle modifiche apportate alla proposta inviata da Unioncamere il numero complessivo delle camere di commercio risulta pari a 60 così ripartito per Regioni.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

REGIONI	N. CCIAA ATTUALE	N. CCIAA PROPOSTO UNIONE	N. CCIAA PROPOSTO NEL DECRETO
valle d'aosta	1	1	1
piemonte	7	4	4
liguria	2	2	2
lombardia	12	7	7
trentino	2	2	2
veneto	5	5	5
friuli	3	2	2
emilia	8	5	5
toscana	9	5	5
umbria	2	1	1
marche	5	1	1
lazio	5	3	3
abruzzo	4	2	2
molise	1	1	1
campania	5	4	4
puglia	5	4	4
basilicata	2	1	1
calabria	5	3	3
sardegna	4	2	3
sicilia	8	4	4
	95	59	60

Art. 2 (Costituzione e successione degli organi)

L'articolo 2 stabilisce in materia di decorrenza della costituzione dei nuovi enti camerali e di successione degli organi camerali.

Le nuove camere di commercio sono costituite il giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio e a partire dalla predetta data gli organi delle camere di commercio accorpande decadono.

Al fine di garantire al nuovo ente camerale la presenza del collegio dei revisori dei conti è prevista un'apposita norma transitoria che prevede che, in caso di impossibilità il giorno dell'insediamento del nuovo consiglio di costituzione, ai sensi del comma 1 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993, del medesimo collegio, le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio



Il Ministro dello Sviluppo Economico

individuata quale sede legale nell'allegato B), fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio.

Art. 3 (Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali)

L'articolo 3 regola la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali tra la nuova camera di commercio e le camere di commercio soppresse.

La successione delle nuove camere di commercio nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio viene, invece, stabilita nel giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali al fine di tener conto di alcune problematiche di ordine tecnico relative alla omogeneizzazione dei relativi sistemi.

Il comma 2 prevede il trasferimento dei beni patrimoniali tra le nuove camere di commercio e le camere di commercio soppresse; i trasferimenti gratuiti di carattere patrimoniale sono effettuati in esenzione di imposte o tasse ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 3 disciplina in merito al trasferimento del personale dalle camere di commercio soppresse e quella di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 4 (Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta)

L'articolo 4 prevede, in attuazione del comma 5-quater dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, la sospensione delle procedure di costituzione del consiglio, se già in corso, o il mancato avvio delle stesse per tutte le camere di commercio interessate da un processo di accorpamento. Inoltre è prevista la proroga degli organi in carica fino al momento dell'insediamento del nuovo consiglio.

I commi 2, 3 e 4 stabiliscono norme di carattere generale in merito ai commissari ad acta nominati all'articolo 1. In particolare il comma 2 definisce, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, i compiti attribuiti ai commissari ad acta.

Il comma 3 prevede un termine entro il quale, pena decadenza dall'incarico, i commissari ad acta devono avviare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, le procedure per la costituzione del nuovo consiglio camerale.

Il comma 4, infine, prevede, ai sensi del disposto del comma 5-ter dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, che ai commissari ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento dell'incarico. Il decreto riconosce ai commissari ad acta il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, tenendo conto dei criteri e dei limiti individuati per gli organi camerali dal decreto adottato ai sensi del comma 2-bis) dell'articolo 4-bis) della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5 (Razionalizzazione delle sedi delle camere di commercio e delle unioni regionali e disposizioni in materia di unioni regionali)

L'articolo 5 al comma 1 approva il piano di razionalizzazione delle sedi adottato da Unioncamere, tenendo conto dei criteri stabiliti al comma 2 della lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

Rispetto ai 401 immobili e 1.058.755 mq relativi, è stata operata una razionalizzazione che riduce gli immobili a numero 304 e a 690.222 mq (con una riduzione del 20% in termini di immobili e del 26% in termini di mq). Si rinvia all'allegato 1) per la specifica degli immobili oggetto di analisi.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

In proposito si evidenzia che:

- per sedi distaccate senza personale si intendono le unità adibite ad uso archivio ovvero a sale convegni o centri congressi, presso le quali si svolgono comunque alcune attività rientranti nei compiti istituzionali e promozionali delle camere di commercio;
- per gli ulteriori immobili si intendono le unità entrate a far parte del patrimonio camerale nel corso degli anni. Riguardo ad essi, oltre alla riduzione comunque importante sopra evidenziata, occorre tener presente due, ulteriori considerazioni:
 - i. con riferimento alle 157 unità risultanti dallo scenario post razionalizzazione, ben il 65% sono impegnati attraverso contratti di locazione o assegnati in comodato; al di là degli impegni contratti, quasi tutti con orizzonte pluriennale e non facilmente smobilizzabili, occorre considerare come ciò garantisca un flusso di ricavi che va a beneficio del bilancio camerale;
 - ii. per alcuni degli immobili residui, soprattutto in alcuni contesti territoriali, l'alienazione – ammesso che si concretizzi – potrebbe avvenire a cifre che determinerebbero un rischio di perdita sull'attivo patrimoniale a causa della congiuntura non favorevole del mercato immobiliare.

Con riferimento alla riduzione complessiva di metri quadri si evidenzia che la stessa è stata effettuata tenendo conto del criterio che obbliga alla limitazione degli spazi rispetto ai compiti istituzionali; tali compiti si svolgono nelle sedi dove presta servizio il personale, identificate nell'ambito del Piano come sedi "legali", "secondarie" e distaccate. Nel complesso, la riduzione da 226 a 205 dell'ammontare totale di tali sedi si traduce in una riduzione di 87.392 mq (-12,3%).

ANTE DECRETO								
n.	mq tot	Uso ufficio	Archivi	Biblioteca o mensa	Altri spazi comuni/strumentali	Inutilizzato	In uso ad Altri soggetti	totale
96	Sedi legali	233.401	49.238	7.268	186.485	18.732	23.631	518.755
9	Sedi secondarie	11.864	1.799	122	12.404	180	250	26.619
121	Sedi distaccate (con addetti)	64.328	20.107	1.186	65.289	24.367	3.795	179.071
226	TOT. SEDI con personale	309.594	71.143	8.576	264.178	43.279	27.676	724.445
		42,7%	9,8%	1,2%	36,5%	6,0%	3,8%	100,0%

POST DECRETO								
n.	mq tot	Uso ufficio	Archivi	Biblioteca o mensa	Altri spazi comuni/strumentali	Inutilizzato	In uso ad Altri soggetti	totale
60	Sedi legali	171.412	36.819	6.056	131.838	4.775	20.866	371.765
44	Sedi secondarie	62.862	13.087	943	51.842	1.177	2.751	132.662
101	Sedi distaccate (con addetti)	53.573	16.836	1.210	54.099	4.689	2.219	132.627
205	TOT. SEDI con personale	287.846	66.742	8.209	237.779	10.641	25.837	637.054
		45,2%	10,5%	1,3%	37,3%	1,7%	4,1%	100,0%



Il Ministro dello Sviluppo Economico

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 disciplinano in merito alla riduzione delle Unioni regionali e quindi stabiliscono che nelle circoscrizioni regionali in cui è presente un numero di camere di commercio inferiore a tre, le relative unioni regionali devono essere poste in liquidazione e che a seguito della conclusione dei procedimenti di accorpamento che interessano le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto, le nuove camere di commercio sono tenute a confermare l'eventuale mantenimento delle rispettive unioni regionali, tenendo conto del disposto dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6 (Razionalizzazione delle aziende speciali)

Il comma 1 dell'articolo 5 disciplina in merito alla razionalizzazione del numero delle aziende speciali definendo il numero delle stesse in 58, come ripartito per singola camera di commercio nell'allegato C) del presente decreto. Il numero delle aziende speciali risultante dal piano inviato da Unioncamere risultava pari a 57 ma con le seguenti differenze:

1) il piano prevede n. 3 aziende speciali nella regione Liguria. Tuttavia, tenendo conto della richiesta avanzata successivamente dalle Camere di commercio di Genova e di Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona, di cui si è dato atto nella parte iniziale della presente relazione, è stata proposta la costituzione di n. 2 aziende speciali:

2) il piano prevede n. 2 aziende speciali nella Regione Sardegna. Tuttavia si ritiene di prevedere il mantenimento delle n. 3 aziende speciali esistenti alla data del 31.12.2016.

3) E' stato inoltre previsto, sulla base delle istanze rappresentate dalla Regione Piemonte, di istituire un'ulteriore azienda speciale nell'ambito regionale definendo il numero complessivo delle aziende regionali in numero pari a 6.

Si evidenzia che alla data del 31.12.2016 le aziende speciali esistenti erano pari a 96 come risulta dal seguente prospetto:

Regione	Alla data dal 31.12.2016	Proposta come da decreto
Piemonte	8	6
Liguria	8	2
Lombardia	12	8
Trentino Alto Adige	2	2
Veneto	4	4
Friuli Venezia Giulia	6	2
Emilia Romagna	4	2
Toscana	6	4
Umbria	1	1
Marche	5	3
Lazio	8	3
Abruzzo	3	1
Molise	1	1
Campania	4	3



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Regione	Alla data dal 31.12.2016	Proposta come da decreto
Basilicata	2	1
Puglia	10	6
Calabria	5	4
Sardegna	3	3
Sicilia	4	2
TOTALE	96	58

Il comma 2 prevede un'ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali che le camere di commercio sono tenute ad adottare, entro il primo rinnovo dei loro consigli successivo all'entrata in vigore del presente decreto; riduzione che dovrà essere effettuata tenendo conto del criterio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 e della necessità di pervenire ad un'unica azienda speciale regionale.

Ai sensi del comma 3 non sono oggetto di accorpamenti o soppressioni le aziende speciali alle quali sono state conferite, ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive integrazioni e modificazioni, le funzioni e i compiti delle ex Stazioni sperimentali, nonché quelle alle quali sono attribuiti compiti di programmazione, coordinamento e promozione delle opere portuali (ASPO) ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive integrazioni e modificazioni

A tal proposito si rappresenta che solo le camere di commercio di Milano e di Reggio Calabria continuano a svolgere le funzioni ad esse attribuite dal comma 20 dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e relative alle ex stazioni sperimentale per la seta, per i combustibili, della Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) e per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG), utilizzando il modello organizzativo di aziende speciali; negli altri casi sono state costituiti consorzi o società.

Le Aspo sono, invece, presenti nella camera di commercio Delta lagunare, Venezia Giulia, Chieti Pescara e sono comprese nel numero di aziende speciali indicate nei rispettivi ambiti regionali.

Art.7 (Razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio)

Con il comma 1 dell'articolo 7 sono approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell'allegato D) che è parte integrante del presente decreto; precisamente sono approvate le dotazioni organiche delle 95 camere di commercio oggi esistenti.

Il piano inviato da Unioncamere evidenzia una dotazione organica al 31.12.2016 delle 95 camere di commercio esistenti pari a 8.813 unità contro un personale in servizio alla medesima data di 6.847 unità; le dotazioni organiche approvate con il presente decreto evidenziano un numero di unità pari a 6.742 unità, mentre per quanto concerne il personale in servizio al 31.12.2019 sono previste 6.259 unità. (all. n. 2).



Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il piano evidenzia, in questa fase, unità di personale in eccedenza per 397 unità risultanti dalla differenza tra le unità di personale in servizio al 31.12.2016 e quello previsto al 31.12.2019; tali unità sono assorbite, attraverso pensionamenti, anche anticipati, che avverranno entro il 31.12.2019. Ad essi si aggiungono ulteriori 191 pensionamenti entro tale data per un totale di 588.

La rideterminazione delle dotazioni organiche e delle unità di personale a regime (31.12.2019) determina un risparmio stimato comprensivo della riduzione dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva di € 21.576.628,00.

Nel merito del piano in esame sono state sentite, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219/2016, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; precisamente Unioncamere ha sottoposto il piano di razionalizzazione organizzativa al vaglio dei sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, del sindacato UGL delle Autonomie, CSA Regioni Autonomie Locali e USB pubblico impiego (i relativi verbali sono allegati alla presente relazione- all. n. 3). In particolare i sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL hanno preso atto del piano proposto da Unioncamere condividendo i criteri ispiratori riservandosi *“eventuali decisioni in ordine a procedure di mobilità da attivare per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica, le parti stabiliscono di aggiornarsi al momento in cui saranno stati acquisiti i dati sulle disponibilità di posti, nelle diverse città e province italiane, negli organici di Ministeri, enti pubblici non economici nazionali, agenzie fiscali, chiamati a tale impegno dal decreto di riforma.”*

I sindacati CSA Regioni Autonomie Locali e USB pubblico impiego hanno, invece, manifestato il loro dissenso dal piano presentato mentre UGL delle Autonomie locali hanno espresso parere favorevole.

Il comma 3 lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 prevede che le camere di commercio sono tenute a rideterminare le dotazioni organiche a seguito del riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle funzioni e delle competenze di cui all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993 e s.i.m.

La lett. a-bis) del comma 4 dell'articolo 18 della medesima legge n. 580 prevede che, in sede di definizione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sul territorio nazionale, devono essere individuati gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 580.

Tenendo conto dei disposti normativi sopra citati il comma 2 dell'articolo in esame prevede che entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, ridefinisce i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali.

Le camere di commercio sono tenute successivamente a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati. Le camere di commercio di cui all'allegato A) al presente decreto, sono tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e non dirigente in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30



Il Ministro dello Sviluppo Economico

marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, mentre le camere di commercio di cui all'allegato B) al presente decreto entro tre mesi dalla loro costituzione.

Il comma 5 dell'articolo 7 sancisce che fino all'adozione degli atti di rideterminazione delle dotazioni organi ai sensi dei commi 3 e 4 è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

Il comma 6 stabilisce che nel caso in cui dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui ai commi 3 e 4, risultassero unità di personale in soprannumero, Unioncamere adotterà un procedimento teso a ricollocare tale personale attraverso mobilità volontaria delle unità suddette tra le medesime camere di commercio e tra altre amministrazioni pubbliche a valere sul dieci per cento delle facoltà di assunzioni previste dalla normativa vigente per gli anni 2107 e 2018.

Il comma 7 prevede che all'eventuale personale soprannumerario non ricollocato ai sensi del comma 5 entro il 31 marzo 2019, si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016.

Il comma 8 prevede che l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate.

Il medesimo comma 8 stabilisce lo "sblocco" del divieto di assunzione con riferimento alle singole Regioni nei cui ambiti territoriali verranno completate le procedure di cui al comma 6.

Art. 8 (Disposizioni finali)

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede la possibilità di adottare successivi provvedimenti con la medesima procedura seguita per il presente decreto al fine di disciplinare, ulteriormente, ove necessario, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

Il comma 2 prevede la clausola di invarianza di spesa.

Al comma 3 sono state inserite la clausola di salvaguardia delle prerogative delle regioni a statuto speciale.

RISPARMI DERIVANTI DAI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 219 DEL 2016

La ridefinizione delle circoscrizioni territoriali e il processo di razionalizzazione sopra descritto, che trova espressione nei piani di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016, determinano complessivi previsti risparmi per circa 39 milioni di euro, così come ripartiti nello schema allegato (all. n. 4).